



Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo,
Titolo VII, Classe I, Fascicolo
Allegati e Riferimenti

Oggetto: Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Gruppo scientifico disciplinare 02/PHYS-03 - Fisica sperimentale della materia e applicazioni (ex settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia), Settore Scientifico-Disciplinare PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni (ex FIS/01 - Fisica sperimentale), Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra.

IL RETTORE

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168;
VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 12 ottobre 1993, n. 413, Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;
VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 09 maggio 1994, n.487;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara;
VISTO il Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n. 36 del 30/04/2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 24 luglio 2024;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2024;
VISTA la Delibera del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra del 06 giugno 2022;
CONSIDERATO che i posti richiesti rientrano nei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 nonché nei limiti di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 09 gennaio 2009, n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

DECRETA

Art. 1

È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Gruppo scientifico disciplinare:	02/PHYS-03 - Fisica sperimentale della materia e applicazioni (ex settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia),
---	---

Settore Scientifico-disciplinare:	PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni (ex FIS/01 - Fisica sperimentale)
Dipartimento di afferenza:	Fisica e Scienze della Terra
Durata del contratto:	6 anni
Numero massimo di pubblicazioni da presentare:	15 (quindici)
Lingua straniera:	Inglese
Lezione:	Prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia che consenta al candidato di dimostrare le proprie capacità didattiche.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla selezione

La selezione è riservata a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio: dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero diploma di scuola di specializzazione medica.

I candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza.

Nelle more del rilascio del provvedimento, è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di riconoscimento del titolo inviata agli enti preposti.

Il provvedimento finale attestante il riconoscimento e il conferimento del valore legale del titolo conseguito all'estero dovrà essere necessariamente posseduto dal candidato al momento dell'assunzione in servizio.

2) età non inferiore agli anni 18.

3) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

4) godimento dei diritti politici.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo.

Alle selezioni non possono partecipare i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30/04/2022.

ART. 3

Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica utilizzando esclusivamente l'apposita **procedura online**, disponibile all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/unife/>.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Una guida alla registrazione può essere consultata ai seguenti link:
<https://pica.cineca.it/unife/>
<http://www.unife.it/concorsi>

Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unife/>.

Il candidato dovrà:

- 1) collegarsi al sito <https://pica.cineca.it/unife/>
- 2) registrarsi inserendo i dati richiesti (accesso tramite account PICA, LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, accesso tramite SPID, etc.)
- 3) collegarsi al sito relativo al bando di concorso di interesse: <https://pica.cineca.it/unife/>
- 4) selezionare "Registra una nuova domanda";
- 5) procedere alla compilazione della domanda online inserendo le informazioni richieste e allegando i seguenti documenti **esclusivamente in formato .pdf/A**:

	Documento	Descrizione	Note
1	Pubblicazioni	Da cercare in LoginMiur o da inserire nel numero massimo previsto dall'art. 1 del bando	In formato pdf/A
2	Titoli didattici e scientifici ritenuti utili ai fini della procedura	Da inserire in copia o in autocertificazione (numero massimo di allegati che si possono inserire 50)	In formato pdf/A
3	Curriculum vitae	Firmato	In formato pdf/A
4	Documento di identità		In formato pdf/A
5	Codice fiscale		In formato pdf/A

L'inoltro della domanda all'Università avviene automaticamente con la chiusura definitiva della procedura, pertanto non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di materiale cartaceo agli Uffici.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema PICA mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail al candidato. Le istanze in status "bozza" o in status "da firmare" non sono considerate valide e non saranno valutate.

Non verranno accettate modalità di presentazione dell'istanza diverse da quella on-line tramite la piattaforma PICA.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va autenticata.

Il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la propria residenza;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) il titolo di studio conseguito;
- 4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- 6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
- 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani).

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370.

I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli didattici e scientifici attinenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando ritenuti utili ai fini della procedura mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 compilando l'allegato "A" al presente bando.

I titoli possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'allegato «A» al presente bando. I titoli presentati privi dei requisiti sopraindicati non saranno oggetto di valutazione.

L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione è consentito alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del sopracitato Decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nell'istanza, il candidato dovrà altresì indicare il titolo della lezione da svolgere, così come indicato nell'art. 1 del bando.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Per quanto riguarda l'obiezione di coscienza in materia di sperimentazione animale, i candidati dovranno attenersi a quanto previsto al seguente indirizzo: <http://www.unife.it/it/ricerca/ricerca-a-unife/sperimentazione-animale/obiezione>.

Art. 4

Pubblicazioni

Le pubblicazioni devono essere presentate nel numero massimo previsto dall'art. 1 del bando. In caso di invio di un numero superiore di pubblicazioni, la commissione non procederà con la valutazione di nessuna pubblicazione.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'Allegato «A» al presente bando.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; per quelli stampati successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e al relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le pubblicazioni presentate *in extenso* dovranno essere corredate degli indicatori previsti dall'art. 7 del presente bando (citazioni e impact factor) Gli stessi indicatori dovranno essere riportati nel curriculum in riferimento alla produzione scientifica complessiva.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale.

Art. 5

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore notificata all'interessato.

Art. 6

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste dall'art. 9 del "Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n. 36 del 30/04/2022".

La commissione è nominata dal Rettore.

La nomina della commissione è pubblicata all'Albo ufficiale di Ateneo e resa disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unife.it/concorsi>.

La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

Art. 7

Valutazione dei candidati

La procedura selettiva viene effettuata mediante:

- valutazione dei titoli, del curriculum, dell'attività didattica, della produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) e dell'eventuale attività clinico-assistenziale;
- valutazione di una lezione che consenta al candidato di dimostrare le proprie capacità didattiche su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dallo stesso in piena autonomia;
- accertamento delle competenze linguistiche.

Nel corso della prima riunione la commissione definirà i criteri di valutazione dei titoli, dei curriculum, dell'attività didattica, della produzione scientifica compresa la tesi di dottorato e dell'eventuale attività clinico-assistenziale secondo i criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e della lezione prevista dal comma precedente.

La commissione definisce i criteri per la valutazione, facendo riferimento allo specifico gruppo scientifico-disciplinare e al profilo definito tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Per la valutazione delle pubblicazioni, le commissioni prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza di tali condizioni.

Le commissioni effettuano la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La commissione fissa altresì un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità.

I criteri di valutazione stabiliti dalla commissione saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo al termine della prima riunione.

La commissione provvede ad analizzare dettagliatamente il curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dai candidati. Saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e allo svolgimento della lezione tutti i candidati, se il loro numero è pari o inferiore a sei.

Qualora il numero dei candidati iscritti fosse superiore a sei, la commissione ha la facoltà di decidere di ammettere alla discussione pubblica e allo svolgimento della lezione solamente i candidati valutati più meritevoli con motivato giudizio (in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità) sulla base dell'analisi dettagliata del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica presentati dai candidati.

Saranno pubblicati l'elenco dei candidati iscritti e, nelle selezioni con più di sei candidati, il verbale integrale relativo alla valutazione comparativa dei candidati con la quale la commissione individua i candidati da ammettere alla discussione e alla lezione successiva.

I candidati saranno convocati tramite pubblicazione del calendario, della modalità e della sede di svolgimento della discussione (che può assumere la forma di un seminario) e della lezione sul sito dell'Ateneo, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

A seguito della discussione e allo svolgimento della lezione, viene attribuito un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi e alla lezione.

I candidati potranno svolgere la discussione e la lezione solo se muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Contestualmente alla discussione e alla lezione, si svolge la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

La mancata presentazione del candidato è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, viene redatta la graduatoria di merito che resta in vigore per tre anni dal Decreto Rettorale di approvazione atti. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

La pubblicazione sul sito web: <http://www.unife.it/concorsi>, link *Reclutamento personale docente – Procedure di selezione per ricercatore a tempo determinato* vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati; nessuna ulteriore comunicazione verrà quindi inoltrata ai candidati, salvo in caso di trasmissione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8

Accertamento della regolarità degli atti e presa di servizio

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi espressi su ciascun candidato.

Il Rettore con proprio decreto approva gli atti dandone comunicazione ai candidati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, provvede alla chiamata del vincitore.

Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il vincitore stipula il contratto a tempo determinato.

Art. 9

Trattamento economico

Il compenso è stabilito in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Al ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante iscrizione all'INPS – gestione ex INPDAP sia ai fini previdenziali che di quiescenza.

Art. 10
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento del presente bando è la Dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio Concorsi e docenti a contratto (Tel. 0532293344 – 0532293343 – 0532293336 – 0532293328 – 0532293183, E-mail concorsi@unife.it).

Art. 11
Trattamento dei dati personali

L'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti per la gestione della presente procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione in servizio, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Le informazioni sul trattamento dei dati dei candidati di cui all'art. 13 del Regolamento sono visibili agli interessati alla pagina <http://www.unife.it/concorsi>.

Art. 12
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il "Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 così come modificato dalla Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n. 36 del 30/04/2022" dell'Università degli Studi di Ferrara, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Sede di Bologna – Via D'Azeglio 54 - 40123 Bologna - tel. +39 051 4293101, telefax +39 051 307834, PEC tarbo-seqrprotocolloamm@ga-cert.it ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

L'avviso del presente bando di selezione sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea e inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà inoltre reso disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unife.it/concorsi>.

Ferrara, data come da registrazione a protocollo

IL RETTORE
Prof.ssa Laura Ramaciotti
Firmato digitalmente

AC/DT/

CODICE PICA RTT-2024-09-01

La presente è copia informatica del Decreto del Rettore Rep. n. 1677/2024, Prot. n. 247802 del 04/09/2024, firmato digitalmente dalla Prof.ssa Laura Ramaciotti, Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara.

Il D.R. è conservato dall'Università degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale – D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 (CAD) e smi. Albo n. 933 prot. 267647 del 24/09/2024

ALLEGATO "A"

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritt_

Cognome _____ Nome _____

(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)

Codice fiscale _____

Nat_ a _____ prov. ____ il _____

residente a _____ prov. _____

indirizzo _____ C.A.P. _____

Telefono: _____

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA:

Luogo e data _____

Il/La dichiarante
